



PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA SUGLI STUDI DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Approvato dal Consiglio provinciale con delibera n. 19 del 07/04/2008
(Aggiornato – dati parco veicolare al 31/12/2007)

Provincia di Oristano – Settore Trasporti

Via Enrico Carboni – 09170 ORISTANO

Tel 0783 3685200

SOMMARIO

Titolo I - NORME GENERALI.....	4
Art. 1 - Generalità e Fonti Normative	4
Art. 2 - Ambito Di Applicazione	6
Art. 3 - Rapporti Con l'Ufficio Provinciale Del Dipartimento Dei Trasporti Terrestri.....	6
Titolo II - ATTIVITÀ E LIMITAZIONE NUMERICA	8
Art. 4 - Attività Degli Studi	8
Art. 5 - Limitazione Numerica Degli Studi.....	8
Titolo III - PRESENTAZIONE DI ISTANZE ED AUTORIZZAZIONI.....	10
Art. 6 - Presentazione Di Istanze	10
Art. 7 - Requisiti Richiesti Per Ottenere L'Autorizzazione Amministrativa.....	10
Art. 8 - Domanda Di Autorizzazione.....	11
Art. 9 - Ordine Di Istruttoria	12
Art. 10 - Dimostrazione Del Possesso Della Capacità Finanziaria.....	12
Art. 11 - Autorizzazione Amministrativa Provvisoria E Definitiva	13
Art. 12 - Cessazione Dell'Autorizzazione	13
Art. 13 - Responsabilita' Professionale.....	14
Art. 14 - Accesso Agli Uffici	14
Art. 15 - Esposizione dell'Attestato di Autorizzazione, Pubblicità, Tariffe e Procedure di Reclamo	15
Titolo IV - LOCALI	16
Art. 16 - Locali.....	16
Art. 17 - Trasferimento Della Sede	16
Titolo V - TARIFFE. TENUTA DEI DOCUMENTI	17
Art. 18 - Tariffe.....	17
Art. 19 - Registro Giornale	17
Art. 20 - Ricevute Di Consegna Del Documento Di Circolazione Del Mezzo Di Trasporto O Del Documento Di Abilitazione Alla Guida.....	17
Art. 21 - Procedure Informatiche	18
Art. 22 - Orari Di Apertura E Periodi Di Chiusura	18
Titolo VI - MODIFICHE SOCIETARIE, TRASFERIMENTO, CESSAZIONI	19
Art. 23 - Trasferimento Dell'azienda e Mantenimento o Variazione della Denominazione	19
Art. 24 - Modifiche e Trasformazioni Societarie.....	19
Art. 25 - Impedimento Del Titolare e Sospensione dell'Attività'	20
Art. 26 - Rinuncia All'Autorizzazione.....	21
Titolo VII - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	22
Art. 27 - Svolgimento Del Servizio	22
Art. 28 - Principio Di Eguaglianza Ed Imparzialità'	22
Art. 29 - Principio della Continuità Del Servizio.....	22
Art. 30 - Principio di Efficienza ed Efficacia.....	22
Art. 31 - Carta Dei Servizi	22
Titolo VIII - ISPEZIONI, VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	23
Art. 32 - Vigilanza E Sanzioni	23
Art. 33 - Provvedimenti	24
Art. 34 - Sanzioni Amministrative Per Inosservanza Del Regolamento.....	26



Art. 35 - Sanzioni Amministrative Per Inosservanza Della Normativa.....	26
Art. 36 - Utilizzo Dei Proventi Derivanti Dall' Applicazione Delle Sanzioni Pecuniarie.....	26
Art. 37 - Entrata In Vigore e Rinvio	27
Titolo IX - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	28
<hr/>	
Art. 38 - Zonizzazione Dei Bacini Omogenei.....	28
Art. 39 - Mappa Dei Bacini.....	29
Art. 40 - Autorizzazioni Concedibili Per Sub Bacino.....	29
Art. 41 - Bacino Settentrionale	30
Art. 42 - Bacino Centro-Settentrionale	30
Art. 43 - Bacino Centrale	31
Art. 44 - Bacino Nord-Orientale	31
Art. 45 - Bacino Orientale.....	32
Art. 46 - Bacino Sud-Occidentale	32
Art. 47 - Bacino Sud-Orientale	33
Art. 48 - Autorizzazioni Vacanti.....	33

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - GENERALITÀ E FONTI NORMATIVE

- 1- L'attività di consulenza e di assistenza relativa alla circolazione di veicoli e natanti a motore, effettuata a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato è esercitata da appositi Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto¹.
- 2- Le imprese che svolgono attività di consulenza e di assistenza nel seguito del presente regolamento verranno indicate come "Studi".
- 3- Il servizio prestato dagli Studi è sottoposto con restrizioni quantitative a limitazioni² e ad autorizzazione³ e vigilanza⁴ amministrativa da parte della Provincia.
- 4- Trattandosi di attività soggetta a contingentamento e a programmazione settoriale, l'atto di assenso della P.A. espresso come autorizzazione non può essere sostituito da una denuncia di inizio attività⁵.
- 5- L'intervento pubblico di regolazione, svolto dalla Provincia, è orientato a consentire un miglioramento qualitativo e l'universalità del servizio offerto dagli Studi.
- 6- Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera n.101/1993 dal Consiglio provinciale e verrà completato da un manuale operativo⁶ - dove verranno riportati gli schemi di modelli obbligatori per la presentazione di istanze alla Provincia.
- 7- Il presente regolamento, oltre a disciplinare le funzioni provinciali in materia di autorizzazione e vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto⁷, determina il Piano di razionalizzazione provinciale.
- 8- L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni, anche pecuniarie, che, in relazione a gravità crescente, saranno catalogate in tre livelli: L1, L2, L3; nel seguito in corrispondenza ai precetti è riportato, indicato come [L1] oppure [L2] oppure [L3], il livello di gravità della loro inosservanza.
- 9- La materia è regolata dalle seguenti fonti normative:
 - **legge 264/1991** (Disciplina delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) e successive modifiche e integrazioni;
 - **legge 11/1994** (Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi);
 - **Decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.1992** "Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

¹ Art.1 L.264/1991

² Intervento pubblico di regolazione volto a predeterminare la struttura del mercato, in evidente deroga al principio-diritto comunitario di tutela della concorrenza.

³ Art. 3 comma 1 L.264/1991

⁴ Art.9 comma 1 L.264/1991

⁵ Ai sensi dell'art.19 L.241/1990

⁶ nel seguito indicato col termine "manuale", la cui redazione ed approvazione è curata dal competente Dirigente del Settore trasporti

⁷ attribuite dalla L.264/1991, così come modificata e integrata dalla L.11/1994

ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività”;

- **Decreto del Ministro dei trasporti 09.12.1992** “Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale ed in rapporto con l'indice provinciale della Motorizzazione Civile delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
- **Decreto 08.02.1992** “Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida”;
- **D.M. 1 settembre 1994** Approvazione della tariffa degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico;
- **Decreto del Ministro dei Trasporti 16.04.1996 n. 338** “Regolamento concernente i programmi d'esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
- **Decreto del Ministro dei Trasporti 26.04.1996** “Determinazione dell'importo “una tantum” dovuto dalle imprese esercenti attività di consulenza”;
- **Decreto del Ministro dei Trasporti 01.03.2000 n. 127** “Regolamento concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
- **L.11/1996** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto”;
- **L.870/1986** “Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti”.
- **D.lgs.267/2000** “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
- **D.lgs. 285/1992** “Nuovo Codice della strada” art.123, comma 13 e art.92.
- **R.D. 773/1931 art.115** “Approvazione del TU delle leggi di Pubblica sicurezza”
- **D.P.R. 495/1992** “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, art.337 “attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici”.
- **Circolare 20.11.1996 n.146** del Ministero dei Trasporti “L. 8 agosto 1991, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Indicazioni operative per il rilascio degli attestati di idoneità professionale”.
- **Circolare prot.1888/4307** del Ministero dei Trasporti Direzione Generale della M.C.T.C. che regola l'accesso agli sportelli della M.C.T.C. per il disbrigo di pratiche auto.
- **Circolare 18.01.1999 n.2** “Artt.5, comma 4 e 10, comma 2, L.264/1991. Rilascio a domanda attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”.
- **Circolare 02.05.2001 n.128/M360** “Art.5 legge 264/1991 sessione d'esami per il conseguimento degli attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”.
- **D.P.R. 19.09.2000 e D.M. 21.02/2001** dell'allora Ministro dei Trasporti e della Navigazione disciplinanti lo Sportello telematico dell'automobilista.

- **Decreto del Ministro delle Finanze 13.09.1999** disciplinante la riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei consulenti automobilistici.
- **D.P.R. 358/2000** il quale stabilisce che gli Studi possono erogare in tempo reale i documenti inerenti alla circolazione ed alla proprietà dei veicoli: carta di circolazione, targa e certificato di proprietà.
- **Legge 266/2005 (legge finanziaria per l'anno 2006), art.390** relativo all'autenticazione degli atti;⁸

10- La normativa è inoltre integrata da circolari, istruzioni e direttive emanate dal Ministero dei Trasporti

11- Nuovi provvedimenti normativi che dovessero essere emanati successivamente all'adozione, nelle materie del presente Regolamento, lo adegueranno conseguentemente, senza comportarne per questo la decadenza.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1- L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere esercitata, previa autorizzazione della Provincia⁹:

- da imprese individuali;
- da società.

2- L'attività di consulenza può infine essere esercitata, previa autorizzazione della Provincia, dalle autoscuole¹⁰, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto. Nello svolgimento della suddetta attività alle autoscuole si applicano le disposizioni di cui alla legge 264/91 e del presente Regolamento.

3- L'attività di Studio di consulenza automobilistica e di Autoscuola possono convivere esclusivamente se aventi un unico responsabile (persona fisica o giuridica intestataria dell'attività).[L2]

Art. 3 - RAPPORTI CON L'UFFICIO PROVINCIALE DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

1- Per assicurare una azione amministrativa improntata alla massima efficacia e trasparenza la Provincia adotterà le modalità collaborative più idonee per condividere con l'Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri le informazioni di interesse comune.

2- Ogni atto adottato in merito alle attività istituzionali materia del presente regolamento verrà

⁸ "L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.

⁹ Ai sensi dell'art.2 comma 1 L.264/1991

¹⁰ Ai sensi dell'art.1 comma 3 L. 11/1994



trasmesso per conoscenza, anche per via telematica o digitale, all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

TITOLO II - ATTIVITÀ E LIMITAZIONE NUMERICA

Art. 4 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI

- 1- Gli Studi svolgono compiti di consulenza e di assistenza, nonché gli adempimenti ad essi connessi come specificati nella tabella allegata alla Legge 264/1991 (allegato A), relativi alla circolazione dei veicoli e di natanti a motore, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato (art.1 legge 264/1991):
 - consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986 n.870 e successive modificazioni e integrazioni;
 - consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi a iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 298/1974 e successive modificazioni e integrazioni;
 - consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale;
 - consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945 n.399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni;
 - consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti;
 - consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.
- 2- Il presente regolamento si applica anche alle attività di rilascio per conto di terzi ed agli adempimenti ad essa connessi per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

Art. 5 - LIMITAZIONE NUMERICA DEGLI STUDI

- 1- Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili su base provinciale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è dato dalla relazione $n=v/2.400$ ¹¹ in cui:
 - n = numero di Studi;
 - v = numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia.
- 2- Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili verrà determinato per difetto rispetto al numero risultante dal rapporto $n=v/2.400$;
- 3- Considerata l'utilità pubblica del servizio svolto dagli Studi, al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socio-

¹¹ Art.1 D.M. 9 dicembre 1992



economico e ad un migliore equilibrio della distribuzione, la Provincia di Oristano, visto il decreto del Ministro dei Trasporti del 9 dicembre 1992, definisce il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio di attività di consulenza, definendo, al fine dell'applicazione della limitazione numerica, bacini sub-provinciali omogenei.

- 4- Il Piano di razionalizzazione costituisce il riferimento per l'autorizzazione di nuovi Studi o per il trasferimento di sede di quelle esistenti.
- 5- Nel caso in cui nei sub-bacini il numero delle autorizzazioni da concedere risultasse inferiore al numero di attività già concesse ed operanti sul territorio, anche a seguito di cessazione della attività senza cessione del complesso aziendale, verranno rilasciate ulteriori autorizzazioni fino al raggiungimento del numero massimo.
- 6- Il trasferimento di sede operativa dello Studio, anche in caso di cessione aziendale, è consentito sempre all'interno dello stesso bacino e verso altri bacini a condizione che siano rispettati i presupposti numerici previsti dal Piano di razionalizzazione.

TITOLO III - PRESENTAZIONE DI ISTANZE ED AUTORIZZAZIONI

Art. 6 - PRESENTAZIONE DI ISTANZE

- 1- Coloro che intendano presentare istanze relative alla autorizzazione o variazione della attività dello Studio dovranno utilizzare, a pena di inammissibilità, gli appositi modelli predisposti dalla Provincia ed acquisibili presso i suoi Uffici;

Art. 7 - REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1- L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata, dalla Provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti¹² personali, logistici, strumentali ed economici:
- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea stabilito in Italia¹³;
 - b) aver raggiunto la maggiore età;
 - c) non aver riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt.575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art.2 della Legge 386/1990, per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e) non essere stato interdetto o inabilitato;
 - f) essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art.5 della legge 264/1991;
 - g) disporre di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria¹⁴;
 - h) presentare ricevuta del versamento "una tantum"¹⁵.
- 2- Nel caso di società i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
- 3- Nel caso di società il requisito del possesso dell'attestato di idoneità professionale¹⁶ deve essere

¹² art.3 comma 1 L.264/1991

¹³ Art.35 L.472/1999

¹⁴ Art.3 comma1, lett.g) L.264/1991

¹⁵ Vedi art.3 comma 4, art.8 comma 4 legge 264/1991 e D.M. 26.04.0996

posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, mentre il requisito relativo alla disponibilità di locali idonei ed alla capacità finanziaria deve essere posseduto dalla società.

- 4- Nel caso di società la richiesta di autorizzazione amministrativa deve essere presentata tramite il legale rappresentante e a quest'ultimo viene normalmente rilasciata. L'autorizzazione può essere rilasciata, in alternativa, a persona delegata, con atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione, dal legale rappresentante della società.
- 5- Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate le generalità del rappresentante legale della società e, qualora previsto, della persona delegata che agli effetti del presente regolamento risulta quale titolare dell'autorizzazione.
- 6- L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico amministrativi di altro Stato membro della Comunità europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui al presente regolamento¹⁷.
- 7- Non saranno rilasciate autorizzazioni a società¹⁸ che non siano costituite in forma di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni o, ancora, per azioni ed a responsabilità limitata.

Art. 8 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.

- 1- Chiunque intenda esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve presentare, consegnata a mano presso l'Ufficio protocollo o inviata per posta o per corriere, un'istanza in carta legale alla Provincia, con allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente.
- 2- L'istanza dovrà essere redatta, a pena di esclusione, secondo lo schema a ciò predisposto e acquisibile presso gli Uffici della Provincia. Nell'ambito territoriale di un solo Comune ogni interessato può presentare domanda relativa all'apertura di una sola sede.
- 3- Gli atti o i documenti rilasciati da terzi, allegati in copia all'istanza e di cui il richiedente possiede l'originale, dovranno essere trasmessi in copia autentica. Qualora vengano prodotti gli originali l'autenticazione della copia sarà effettuata dall'Ufficio ricevente. Qualora i documenti riguardino titoli o qualità di altri che non siano il richiedente, di questi dovrà essere allegata anche la copia di un documento di identità. In tutte le copie dei documenti di identità trasmessi dovrà essere riportato l'oggetto e la data della richiesta.
- 4- I dati raccolti saranno trattati ed utilizzati dalla Provincia di Oristano esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento dell'istruttoria relativa alla pratica¹⁹.
- 5- L'autorizzazione è subordinata al permanere dei requisiti, pertanto è fatto obbligo ai titolari di comunicare preventivamente alla Provincia le variazioni o modifiche dei presupposti e delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione al fine di ottenere il preventivo assenso sull'operazione medesima.
[L3]

¹⁶ di cui all'art.5 della L.264/1991

¹⁷ Art.4 bis L.264/1991 (comma aggiunto dall'art.46 L.39/2002 – Legge comunitaria 2001 -)

¹⁸ art.2249 1 comma Codice Civile

¹⁹ In ossequio alle disposizioni del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Art. 9 - ORDINE DI ISTRUTTORIA

- 1- Il procedimento per il rilascio di nuove autorizzazioni è svolto dalla Provincia di Oristano in ossequio ai criteri di trasparenza e imparzialità.
- 2- La Provincia provvederà a pubblicare presso il proprio albo pretorio e sito web, con periodicità triennale, l'aggiornamento del Piano di razionalizzazione dal quale risulterà la concedibilità di autorizzazioni amministrative nei diversi sub-bacini provinciali.
- 3- Qualora pervengano più richieste di autorizzazione e non sia possibile soddisfare tutte le domande pervenute, le istruttorie saranno avviate secondo l'ordine di arrivo delle istanze all'Ufficio Protocollo della Provincia.
- 4- La Provincia procederà all'istruttoria preliminare per la verifica delle condizioni di rilascio in relazione alla limitazione numerica ed ai requisiti personali, e qualora l'istanza sia completa, l'autorizzazione amministrativa verrà rilasciata entro un mese.
- 5- In caso di insufficienza o mancanza o incompletezza dei documenti attestanti i requisiti fondamentali richiesti per ottenere l'autorizzazione o di non ammissibilità in relazione al contingentamento numerico degli Studi, la domanda viene dichiarata inammissibile.
- 6- Dei risultati dell'istruttoria preliminare, qualora negativi, viene data comunicazione al richiedente.
- 7- Nel caso non siano stati allegati documenti complementari, rispetto a quelli fondamentali richiesti per ottenere l'autorizzazione, ne verrà fatta richiesta all'istante il quale dovrà presentarli entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
- 8- Qualora i documenti richiesti non siano presentati entro il termine stabilito e non sia prodotta valida giustificazione attestante cause indipendenti dall'istante la domanda verrà dichiarata inammissibile.
- 9- Nel caso la domanda venga dichiarata inammissibile si procederà nell'istruttoria delle ulteriori domande, qualora pervenute successivamente.

Art. 10 - DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA

- 1- Le imprese individuali e le società che richiedono alla Provincia un'autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria²⁰ mediante una attestazione di affidamento continuativo nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
 - aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50€
- 2- L'attestazione, effettuata secondo lo schema allegato al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09.11.1992 deve avere riferimento ad un importo pari a 51.645,00€ e non può, per raggiungere la somma richiesta, essere effettuata frazionatamente da più istituti di credito o società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione del requisito.
- 3- Qualora il richiedente l'autorizzazione amministrativa sia o diventi titolare di più

²⁰ art.3 comma 1 lett.g) L.264/1991

autorizzazioni, i requisiti economico-finanziari dovranno essere posseduti per ogni autorizzazione.

- 4- L'attestazione di affidamento continuativo di 51.645,00€ dovrà essere comunicata dal concedente alla Provincia di Oristano – Settore Trasporti.
- 5- La Provincia si riserva di richiedere periodicamente al titolare dell'autorizzazione amministrativa la conferma della adeguata capacità finanziaria o dell'attestazione di affidamento.
- 6- Anche in caso di affidamento continuativo sentenze di fallimento, pignoramenti, protesti, cambiali, emissione di assegni a vuoto, ... verranno ritenuti come inadeguata capacità finanziaria e comporteranno la revoca della autorizzazione.

Art. 11 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PROVVISORIA E DEFINITIVA

- 1- A seguito di completamento positivo dell'istruttoria relativa alla presentazione della domanda di autorizzazione, si darà comunicazione al richiedente e si procederà al rilascio dell'autorizzazione amministrativa in forma provvisoria, qualora necessario per regolarizzare la propria posizione presso enti terzi (quali ad es. l'iscrizione alla CCIAA), o definitiva.
- 2- Entro un mese dal rilascio della autorizzazione amministrativa in forma provvisoria, a pena di annullamento, il richiedente dovrà presentare la documentazione attestante la regolarizzazione della propria posizione. Tale termine potrà essere prorogato di un ulteriore mese qualora l'interessato, per cause dallo stesso indipendenti, non sia in grado di produrre la documentazione prevista.
- 3- Qualora nei tempi previsti non sia prodotta la documentazione attestante la regolarizzazione della propria posizione, l'autorizzazione provvisoria verrà revocata.
- 4- La Provincia all'atto del rilascio dell'autorizzazione definitiva ne darà comunicazione agli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti, alla Questura, alla CCIAA ed al Comune ove ha sede lo Studio.
- 5- Fermo restando quanto previsto all'art.76²¹ del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dai competenti uffici della Provincia emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'autorizzazione eventualmente rilasciata verrà immediatamente revocata.[L3]

Art. 12 - CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1- L'autorizzazione viene revocata:
 - per morte del titolare dell'autorizzazione in mancanza di eredi che possano proseguire l'attività da titolari;
 - per espressa rinuncia;

²¹ "Norme penali". 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

- per scioglimento o messa in liquidazione della società;
- nei casi previsti dal presente regolamento.

Art. 13 - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

- 1- Il titolare dell'autorizzazione amministrativa deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dello Studio di consulenza automobilistica, rispondendo direttamente del suo regolare funzionamento e dell'attività svolta dai dipendenti e/o collaboratori nell'esercizio delle loro mansioni ex art. 2049 c.c.[L3]
- 2- La responsabilità professionale²² per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art. 14 - ACCESSO AGLI UFFICI

- 1- Ferma restando la responsabilità professionale di cui all'articolo precedente, l'impresa o le società che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di proprio personale, il quale può essere distinto in tre fasce:
 - personale dipendente (iscritto nel libro matricola dell'impresa o della società);
 - collaboratori familiari²³ limitatamente alle imprese individuali;
 - associati in partecipazione²⁴
- 2- Per il personale operante nello Studio di consulenza automobilistica devono essere rispettate le norme vigenti ai fini assistenziali, previdenziali, infortunistici e fiscali.
- 3- Il titolare dell'impresa individuale, i soci in caso di società, gli associati in partecipazione ed il personale dipendente adibito ad adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovranno essere dotati, per l'accesso ai suddetti uffici, di apposito tesserino rilasciato dalla Provincia.
- 4- Per il rilascio dei tesserini il titolare, legale rappresentante o socio amministratore dovrà produrre, per se stesso e per gli eventuali soggetti da legittimare, apposta richiesta corredata dalla documentazione di seguito indicata:
 - n.2 foto formato tessera;
 - la copia conforme della documentazione attestante il rapporto di lavoro nei confronti dello Studio e la copertura previdenziale per coloro per i quali è richiesto il rilascio della tessera;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà attestanti il possesso dei seguenti requisiti: non aver riportato condanne per delitti contro la P.A., contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt.575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza

²² art.4 comma 1 L.264/1991

²³ (art. 230 bis del c.c.)

²⁴ (artt. 2549 e ss del c.c.).

provvista di cui all'art.2 della Legge 386/1990, per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; non essere stato interdetto o inabilitato.

- 5- La Provincia potrà accertare d'ufficio i requisiti soggettivi per verificare l'assenza di motivi ostativi all'insediamento del personale da abilitare all'accesso agli uffici pubblici.
- 6- Ogni variazione all'elenco del personale di cui al comma precedente dovrà essere comunicata per iscritto alla Provincia preventivamente o al massimo entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento con, nel caso di inserimento di personale, eventuale richiesta di rilascio di tesserino.[L1]
- 7- In caso di cessazione del rapporto di lavoro di personale contestualmente alla comunicazione dovrà essere restituito anche il tesserino.[L1]

Art. 15 - ESPOSIZIONE DELL'ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE, PUBBLICITÀ, TARIFFE E PROCEDURE DI RECLAMO

- 1- Presso gli Studi dovrà essere reso disponibile per la consultazione al pubblico, dietro semplice richiesta, il vigente Regolamento. [L2]
- 2- In ogni Studio, permanentemente e in posizione ben visibile e leggibile nei locali aperti al pubblico, dovranno essere affissi[L2]
 - l'originale dell'Autorizzazione amministrativa per l'attività di Studio;
 - la locandina sulla disponibilità per la consultazione presso lo Studio del presente Regolamento;
 - un avviso informativo sulla titolarità della Provincia del potere di vigilanza sull'attività dello Studio e notizie ed indicazioni procedurali sulla possibilità di sporgere reclami o contestazioni, alla Provincia, sulla attività svolta dallo Studio;
 - il Tariffario dettagliato, con l'indicazione delle singole tariffe per le diverse prestazioni svolte dallo Studio²⁵;
 - gli orari di apertura dello Studio.

²⁵ Art.8 comma 3 L.264/1991 "Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dell'impresa o della società di consulenza ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti".

TITOLO IV - LOCALI

Art. 16 - LOCALI

- 1- L'attività di consulenza automobilistica può essere svolta esclusivamente nei locali espressamente autorizzati, non sono pertanto ammesse sedi o recapiti diversi, anche se del medesimo titolare. [L3]
- 2- Qualora il titolare dello Studio sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di Autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune esclusivamente l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi.
- 3- Nessun'altra attività d'impresa può essere svolta nei locali autorizzati per l'attività dello Studio di consulenza automobilistica. [L3]
- 4- Ai fini della verifica di idoneità dei locali dove si svolge l'attività dello Studio di consulenza automobilistica, essi devono comprendere:
 - un ufficio ed un archivio di almeno 30 metri quadri di superficie complessiva, con non meno di 20 metri quadri utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, deve essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
 - servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
- 5- I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza automobilistica prima dell'entrata in vigore della L.264/1991, trasferiscono la propria attività, a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza automobilistica veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.1992.

Art. 17 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE

- 1- Il trasferimento della sede dove viene svolta l'attività dello Studio di consulenza, verrà consentito, sulla base dell'ammissibilità in relazione al Piano di Razionalizzazione e previa valutazione dell'istanza, corredata dei documenti attestanti l'idoneità e la disponibilità dei locali, con presa d'atto ed aggiornamento dell'autorizzazione amministrativa con l'indicazione dell'ubicazione della nuova sede.
- 2- I trasferimenti di sede all'interno dello stesso ambito territoriale o in comune appartenente ad altro ambito territoriale, nel rispetto della limitazione numerica del piano provinciale, sono considerati prioritari rispetto alle richieste per l'apertura di nuovi Studi.

TITOLO V - TARIFFE. TENUTA DEI DOCUMENTI

Art. 18 - TARIFFE

- 1- Qualora il Ministro dei Trasporti, con proprio decreto, stabilisca le tariffe minime e massime che gli Studi dovranno praticare, la Provincia vigilerà sul rispetto di tali tariffe e a tal proposito richiederà annualmente agli Studi la trasmissione delle tariffe praticate.[L3]
- 2- A seguito di trasmissione della tabella con le tariffe praticate la Provincia la vedrà e la restituirà allo Studio perché sia permanentemente affissa nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.[L3]

Art. 19 - REGISTRO GIORNALE

- 1- Il titolare dello Studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, o nel caso di società, gli amministratori, redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. [L3]
- 2- Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e timbrato in ogni foglio²⁶. Le singole operazioni devono essere trascritte quotidianamente sul registro in ordine cronologico progressivo per anno solare. In base a tale criterio all'inizio di ogni anno la numerazione progressiva deve ripartire da zero. Non sono ammessi spazi in bianco.[L3]
- 3- Eventuali errori commessi nella trascrizione dei dati sul registro devono essere corretti in rosso facendo in modo che sia leggibile la prima compilazione; non sono pertanto ammesse abrasioni o cancellazioni con correttori o altro. [L3]
- 4- Esso, inoltre, deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, devono individuare i committenti delle operazioni.[L3]

Art. 20 - RICEVUTE DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEL DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA²⁷

- 1- Gli Studi, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art.180 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, vengano ad essi consegnati per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato dal Ministro dei Trasporti, del 08/02/1992, che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per la durata massima di trenta giorni²⁸ dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'articolo precedente.
- 2- I documenti di cui al presente articolo devono essere curati e compilati in ogni loro parte senza cancellature e abrasioni di sorta. I medesimi devono essere sempre tenuti nei locali degli Studi e vanno tenuti a disposizione delle autorità competenti per il controllo.[L3]

²⁶ ai sensi dell'art.2215 del Codice Civile

²⁷ Art. 7 L.264/1991

²⁸ Vedi art.7 comma 2 L.264/1991



Art. 21 - PROCEDURE INFORMATICHE

- 1- Per la gestione del registro giornale e delle ricevute²⁹ è consentito l'utilizzo di sistemi informatici, purchè garantiscano criteri di regolarità e correttezza amministrativa.
- 2- I documenti amministrativi per i quali è prescritta la conservazione per legge o regolamento, qualora vengano riprodotti su supporti informatici sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge³⁰ se la riproduzione è effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo nel rispetto delle regole tecniche previste dalla vigente normativa nazionale. [L3]

Art. 22 - ORARI DI APERTURA E PERIODI DI CHIUSURA

- 1- Gli orari di apertura e prescelti dal titolare e/o legale rappresentante dell'impresa, dopo essere stati comunicati alla Provincia, devono essere esposti all'esterno dello Studio di consulenza automobilistica, in maniera ben visibile al pubblico.[L2]
- 2- Gli Studi, al fine di garantire un efficiente servizio al pubblico e l'attività di controllo degli organi ispettivi, sono tenuti alla scrupolosa osservanza degli orari fissati.[L1]

²⁹ di cui rispettivamente agli artt. 6 e 7 della legge 264/1991

³⁰ Ai sensi del D.lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"

TITOLO VI - MODIFICHE SOCIETARIE, TRASFERIMENTO, CESSAZIONI**Art. 23 - TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA E MANTENIMENTO O VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE**

- 1- Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione, in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione sarà rilasciata previo accertamento dei requisiti prescritti.
- 2- Alla richiesta devono inoltre essere allegate, a pena di inammissibilità della stessa:
 - a) originale dell'autorizzazione del dante causa e degli eventuali tesserini rilasciati;
 - b) copia conforme dell'originale dell'atto di trasferimento del complesso aziendale regolarmente registrato;
- 3- La Provincia procede al rilascio dell'autorizzazione a favore del cessionario con le stesse modalità previste per il rilascio di nuove autorizzazioni.
- 4- Il cedente, nel caso in cui non comunichi per iscritto alla Provincia la sospensione o l'interruzione dell'attività di consulenza, a decorrere dall'atto di trasferimento del complesso aziendale rimane responsabile ad ogni effetto del regolare funzionamento del medesimo fino alla data del rilascio della nuova autorizzazione in capo al cessionario.
- 5- Chi aliena l'azienda non può, per un periodo di 5 anni³¹, avviare una nuova attività di consulenza automobilistica che, per l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
- 6- In seguito a decesso del titolare dello Studio, nel caso in cui gli eredi intendano cedere l'attività, devono darne comunicazione entro 30 giorni alla Provincia, la quale provvederà alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione. Entro tale periodo deve essere completata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva. Il termine di 6 mesi sopramenzionato può essere prorogato per altri sei mesi per giustificati motivi.
- 7- Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente le autorizzazioni vengono revocate.
- 8- Qualora a seguito di trasferimento del complesso aziendale il nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, e ciò non risulti dagli atti trasmessi relativi al trasferimento, deve produrre una dichiarazione di autorizzazione con firma autenticata e fotocopia del documento d'identità del precedente titolare.[L1]

Art. 24 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

- 1- Qualora ricorra l'esigenza e vi siano le condizioni per la variazione dell'autorizzazione rilasciata l'avente diritto dovrà presentare tempestivamente alla Provincia apposita istanza e dimostrare, con presentazione della idonea documentazione, il possesso dei requisiti richiesti.
- 2- La documentazione da presentare dovrà comprendere, in copia autentica, il verbale sociale o la scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari, l'ingresso, recesso o esclusione di uno o più soci o qualunque altra trasformazione della forma

³¹ Ai sensi dell'art.2557 del c.c.

societaria.

- 3- L'istruttoria della Provincia, in relazione ai casi e al possesso dei requisiti richiesti, potrà concludersi:
 - con il diniego alla variazione;
 - con una semplice presa d'atto della trasformazione;
 - con il rilascio di una nuova autorizzazione.
- 4- Nel caso di revoca e rilascio di nuova autorizzazione dovranno essere restituiti alla Provincia:
 - l'atto di autorizzazione;
 - i tesserini del personale;
 - tutti i registri ai fini della loro chiusura.

Art. 25 - IMPEDIMENTO DEL TITOLARE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

- 1- Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante, l'attività dello Studio può essere sospesa o proseguita, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, previa presentazione di istanza da parte degli aventi diritto e rilascio di nulla osta della Provincia. [L3]
- 2- Nel caso di impedimento temporaneo la sospensione o il proseguimento dell'esercizio è consentito, per non più di sei mesi e, qualora l'impedimento sia dovuto a gravi e comprovati motivi, tale periodo può essere ulteriormente prorogato per un massimo di altri sei mesi, previo nulla osta della Provincia che potrà essere rilasciato a seguito di presentazione di motivata istanza.[L3]
- 3- Qualora l'impedimento derivi da causa di decesso o per sopravvenuta permanente incapacità fisica o giuridica, la sospensione o il proseguimento dell'esercizio è consentito per un periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi.
- 4- Entro il periodo dei due o tre anni gli eredi o gli aventi causa, o i soci o amministratori per il subentro devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale³²
- 5- I soggetti subentranti³³ ai sensi dei commi precedenti, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto possono essere ammessi all'esame di idoneità³⁴, producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale³⁵.
- 6- Le disposizioni di cui al comma precedente circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale, si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che con atti certi e documenti probanti dimostrino, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della L.11/1991 di aver coadiuvato alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.
- 7- Dell'avvenuta fine delle cause di impedimento dovrà essere data comunicazione scritta alla Provincia entro i successivi 15 giorni.[L3]

³² Art. 4 comma 4 L.11/1994

³³ Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.4 della L.11/1994

³⁴ di cui all'art.5 della L.264/1991

³⁵ di cui all' art. 10, comma 3, della medesima legge 264/91



- 8- Qualora al termine del periodo di sospensione o prosecuzione dell'attività non siano risolte le cause di impedimento, verrà avviata la procedura per la revoca dell'autorizzazione previa notifica all'interessato dell'avvio del procedimento³⁶.

Art. 26 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

- 1- In caso di rinuncia all'autorizzazione per cessazione di attività deve essere presentata una dichiarazione in carta legale nei modi di legge, indirizzata alla Provincia di Oristano, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa. A tale atto occorre allegare il decreto di autorizzazione, in originale, e i tesserini.[L2]
- 2- La dichiarazione, in caso di società, deve essere sottoscritta da tutti i soci quando si tratta di società di persone, dai soci accomandatari quando si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.[L2]

³⁶ ai sensi della Legge 241/90

TITOLO VII - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 27 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1- Il servizio prestato dagli Studi, seppure riconducibile all'esercizio di attività economica avente carattere imprenditoriale e caratterizzata da un'offerta indifferenziata al pubblico, in quanto sottoposto con restrizioni quantitative a limitazioni³⁷ ed ad autorizzazione³⁸ e vigilanza³⁹ amministrativa da parte della Provincia si identifica come di utilità pubblica.
- 2- Oltre al possesso dei requisiti qualitativi necessari per l'esercizio, l'attività degli Studi deve conformarsi ad alcuni dei principi guida che caratterizzano l'erogazione dei servizi pubblici: Eguaglianza, Imparzialità, Continuità, Diritto alla Scelta, Efficienza ed Efficacia.

Art. 28 - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITA'

- 1- Il servizio prestato dagli Studi deve essere ispirato al principio della eguaglianza del diritto degli utenti, intesa come divieto di qualunque forma di discriminazione.
- 2- Nessuna distinzione deve essere compiuta per motivi riguardanti sesso, ceto sociale, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.
- 3- L'attività degli Studi deve essere ispirata a criteri di obiettività ed imparzialità.

Art. 29 - PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

- 1- L'attività degli Studi deve essere organizzata in modo continuo e regolare, così da venire incontro alle esigenze degli utenti.

Art. 30 - PRINCIPIO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

- 1- Gli Studi devono adeguarsi, nei confronti degli Utenti per garantire l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte.

Art. 31 - CARTA DEI SERVIZI

- 1- La Provincia inviterà gli Studi a dotarsi di una Carta dei Servizi univoca che traduca concretamente i principi guida contenuti nel presente Regolamento, in modalità operative.
- 2- La Carta dei Servizi costituisce per gli Studi il Codice di Autodisciplina e con essa si persegue il miglioramento della qualità e della trasparenza dei servizi offerti agli utenti.
- 3- Qualora uno o più Studi dovessero assumere l'iniziativa di redigere ed adottare la Carta dei Servizi degli Studi la Provincia supporterà l'iniziativa con azioni di promozione e la stampa di una vetrofania da esporre nei locali dello Studio, che indichi che la stessa ha adottato la Carta dei Servizi degli Studi.
- 4- Gli Studi impegnati nel miglioramento della qualità e della trasparenza dei servizi offerti agli utenti potranno essere supportati dalla Provincia con incontri seminariati rivolti ad affrontare tematiche integrative sulle attività svolte.

³⁷ Intervento pubblico di regolazione volto a predeterminare la struttura del mercato

³⁸ Art. 3 comma 1 L.264/1991

³⁹ Art.9 comma 1 L.264/1991

TITOLO VIII - ISPEZIONI, VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 32 - VIGILANZA E SANZIONI

- 1- Il personale della Provincia, munito di apposita tessera di riconoscimento, è autorizzato ad effettuare sopralluoghi, ispezioni alle sedi degli Studi ed altri accertamenti atti a controllare:
 - il persistere dei requisiti oggettivi e soggettivi in base ai quali è stato autorizzato l'esercizio della attività di consulenza.
 - la regolarità dell'esercizio dell'attività dello Studio;
 - l'effettivo inserimento del personale dipendente nell'organico;
 - l'osservanza delle tariffe, qualora stabilite con decreto ministeriale, e degli orari;
 - lo svolgimento in forma esclusiva dell'attività di consulenza automobilistica nei locali sede degli uffici;
 - la regolarità della tenuta del registro giornale, che deve indicare gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce;
 - la regolarità del rilascio all'interessato della ricevuta conforme al modello approvato con D.M. 08.02.1992;
 - la messa a disposizione dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta, dell'estratto di cui all'art.92 del Nuovo Codice della strada;
 - l'esposizione dell'autorizzazione amministrativa e delle tariffe per i diversi servizi prestati;
 - l'esposizione dell'avviso sulla titolarità della provincia a ricevere reclami o contestazioni sullo Studio di consulenza;
- 2- L'attività vigilativa viene inoltre effettuata quando:
 - occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione e/o revoca, posti in atto dalla Provincia;
 - pervengano alla Provincia reclami, regolarmente sottoscritti e contenenti le generalità del reclamante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività degli Studi di consulenza automobilistica;
 - si possa configurare una presunta irregolarità nell'attività.
- 3- A seguito di accertamenti viene redatto apposito verbale che viene consegnato in copia al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore, da sottoscrivere per ricevuta, o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4- Contestualmente alla contestazione delle irregolarità il titolare, il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile viene invitato ad eliminarle entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata.
- 5- Il titolare o il legale rappresentante o socio amministratore, entro 15 giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie

giustificazioni e/o controdeduzioni alla Provincia.

- 6- Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, la Provincia diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non può essere inferiore a 15 giorni.
- 7- Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma precedente la Provincia adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all'art.9 della L.264/1991, entro i successivi 30 giorni.
- 8- La Provincia provvederà ad inviare agli uffici pubblici (PRA, Ufficio Provinciale DDTT, Prefettura, etc..) l'elenco degli Studi non funzionanti regolarmente, allo scopo di interdirla l'accesso, nelle more dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti.
- 9- Ai fini della vigilanza, sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti da personale ispettivo di altri Enti, quali Istituti Previdenziali, Assistenziali, Ispettorato del lavoro, Vigili Urbani, Agenti di Polizia, Carabinieri, Ufficio Provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, etc.
- 10- L'opera di vigilanza è parimenti diretta alla repressione dell'attività di consulenza automobilistica "non regolare" o "abusiva", effettuata da soggetti non autorizzati.
- 11- Il personale incaricato della vigilanza, con la qualifica di Agente accertatore, può altresì procedere al sequestro cautelare delle cose confiscabili costituenti il corpo dell'illecito amministrativo.

Art. 33 - PROVVEDIMENTI

- 1- A seconda della violazione o irregolarità riscontrata o non sanata nei termini prescritti potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - **Censura** - richiamo scritto con cui lo Studio viene invitato ad una puntuale applicazione della normativa vigente in materia nel caso di lievi irregolarità riscontrate nella gestione e nella conduzione dell'attività; può essere collegata a sanzione amministrativa. In caso di inosservanza della censura, si provvede all'emanazione del provvedimento di diffida.
 - **Diffida** – In caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività dello Studio⁴⁰ o di

⁴⁰ per "accertate irregolarità" si intendono quelle commesse nell'esercizio della normale attività prevista dalla legge, quali ad esempio:

- variazioni della ragione sociale o della composizione societaria senza averne data preventiva comunicazione alla Provincia;
- trasferimento dell'attività in altri locali, ovvero modifiche agli stessi in difformità ai criteri di cui al D.M. 09.11.1992, senza la preventiva autorizzazione della Provincia;
- variazioni delle tariffe senza il preventivo deposito di copia delle stesse in Provincia;
- errata od omessa compilazione del registro di cui all'art.6 della Legge 264/1991;
- errata od omessa trascrizione della data di rilascio delle ricevute nel registro di cui all'art.6 della Legge 264/1991;
- mancata affissione in modo visibile e leggibile delle tariffe nei locali dello Studio;
- svolgimento nei locali dello Studio di altra attività non prevista dalle leggi 264/1991 e 11/1994 senza la preventiva autorizzazione della Provincia;
- avvalersi di personale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 della L.264/1991 senza averne data preventiva comunicazione alla Provincia, entro i termini di cui all'art.10 comma 4 del presente regolamento;
- variazione della denominazione senza averne data preventiva comunicazione alla Provincia;

inosservanza delle tariffe minime e massime, viene emanato atto di diffida con invito formale al titolare o legale rappresentante o socio amministratore o il responsabile dello Studio ad interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata non conforme e ad eliminare le irregolarità, purchè siano sanabili, entro un termine non inferiore a 15 giorni. Nel caso di inottemperanza della diffida la Provincia, entro 30 giorni, adotta i provvedimenti sanzionatori rispettivamente di sospensione e revoca. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 a € 2582,28 e l'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a sei mesi⁴¹.

- **Sospensione** - Con il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, allo Studio di consulenza automobilistica è inibito temporaneamente l'esercizio delle attività. Il provvedimento comporta, tra l'altro, la chiusura dei locali destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività di consulenza automobilistica nel caso in cui i medesimi non siano utilizzati per l'attività di autoscuola⁴². L'autorizzazione viene sospesa e si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 secondo la seguente graduazione:
 - tre mesi, per trasferimento dell'attività in altri locali senza la preventiva autorizzazione della Provincia, ovvero modifiche agli stessi in difformità ai criteri di cui al D.M. 09/11/1992;
 - sei mesi per lo svolgimento nei locali dello Studio di altra attività non prevista dalle leggi 264/1991 e 11/1994 e dal presente Regolamento, ovvero per ripetute e ingiustificate chiusure della sede.
- **Revoca dell'autorizzazione** – l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 della legge 264/1991 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 5.164,56, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

2- L'autorizzazione è altresì revocata: in seguito alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio⁴³; quando vengano meno i requisiti previsti per il rilascio della stessa; quando siano accertati gravi abusi e in tutte le altre fattispecie previste dal presente Regolamento e dalle norme di legge.

3- Con il provvedimento di revoca dell'autorizzazione è inibito allo Studio di consulenza automobilistica l'esercizio dell'attività;

4- In caso di revoca si applica inoltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1031,91 a € 5.164,57, salva l'eventuale responsabilità civile e penale

-
- utilizzo di procedure informatiche per la tenuta del registro senza averne data preventiva comunicazione alla Provincia, ovvero stampa dello stesso senza rispettare i termini temporali massimi stabiliti dalla Provincia stessa;
 - inosservanza delle norme generali e particolari fissate dalla Provincia e comunicate agli Studi;
 - assunzione di atti e/o di comportamenti prima di aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Provincia, quando questa sia prevista dalla legge ed ogni altra normativa anche stabilita dalla Provincia e portata a conoscenza degli Studi;
 - ogni altra irregolarità, in ogni modo prevista dalla normativa prevista dalla normativa vigente in materia.

⁴¹ Vedi art.9 L.264/1991

⁴² Prevista al comma 4 dell'art.1 del Decreto 09.11.1992

⁴³ art.3 della L.264/1991.

Art. 34 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

- 1- Nel presente regolamento sono stati evidenziati, in ordine crescente e in corrispondenza di possibili violazioni, come [L1], [L2] ed [L3] tre livelli sanzionatori cui corrispondono sanzioni:
 - [L1] da 0 al 30% della massima sanzione pecuniaria (0-150€);
 - [L2] dal 30 al 60% della massima sanzione pecuniaria (150-300€);
 - [L3] dal 60 al 100% della massima sanzione pecuniaria (300 a 500€).

Art. 35 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA

- 1- Chiunque eserciti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 10.329,13. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'art.5 della legge 264/1991 si applica l'art.348⁴⁴ del codice penale.
- 2- Qualora il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative sono applicate dal giudice congiuntamente alla pena⁴⁵.
- 3- Ai sensi del comma 3 dell'art.92 del Nuovo Codice della Strada, chiunque, abusivamente, rilascia le ricevute di cui all'art.7 della L.264/1991 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 370,00 a € 1.485,00. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 74,00 a € 296,00.
- 4- Ai sensi del comma 4 dell'art.92 del Nuovo Codice della Strada, le imprese o società di consulenza automobilistica che entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta, non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art.92, primo comma del D.lgs.285/1992 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 74,00 a € 296,00.
- 5- Il Dirigente del Settore Trasporti adotta i provvedimenti conseguenti alle irregolarità previste dalla normativa vigente ed alle ispezioni o verifiche d'ufficio, o alle comunicazioni di censura e diffida ed applica la sanzione pecuniaria in relazione al livello di gravità previsto nel presente regolamento, del pagamento della somma da € 25,00 a € 500,00.
- 6- Ai sensi del comma 3 dell'art.195 del Nuovo Codice della Strada la misura delle sanzioni amministrative è biennialmente aggiornata in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.
- 7- Nell'applicazione delle sanzioni amministrative per quanto non previsto al presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dalla Legge 689/1981⁴⁶ e dall'art.194 e ss del Codice della Strada.

Art. 36 - UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE

- 1- In ossequio a quanto disposto dall'art.208 D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) i

⁴⁴ Art. 348. Abusivo esercizio di una professione. — Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [c.c. 2229], è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotré euro a cinquecentosedici euro.

⁴⁵ Ai sensi dell'art.24 della L.689/1981

⁴⁶ "Modifiche al sistema penale"



proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento e dalla normativa ivi richiamata sono devoluti, secondo apposita quota determinata periodicamente con deliberazione della Giunta provinciale, a finalità di educazione stradale e di miglioramento del servizio di competenza erogato dalla Provincia e dagli Studi.

Art. 37 - ENTRATA IN VIGORE E RINVIO


- 1- Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art.7 del D.lgs.267/2000 ed entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato.
- 2- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme generali vigenti ed alle specifiche normative emanate dal Ministro dei Trasporti.

TITOLO IX - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Art. 38 - ZONIZZAZIONE DEI BACINI OMOGENEI

- 1- Considerata l'utilità pubblica del servizio svolto dagli Studi, al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico locale e ad un migliore equilibrio della distribuzione, la Provincia di Oristano, visto il decreto del Ministro dei Trasporti del 9 dicembre 1992, definisce il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio di attività di consulenza, definendo, al fine dell'applicazione della limitazione numerica, bacini sub-provinciali omogenei.
- 2- Per la definizione dei bacini sub-provinciali sono stati adottati criteri relativi alla distanza intercomunale, alla affinità territoriale ed alla numerosità.
- 3- Sono individuati i seguenti bacini sub provinciali omogenei:
 - **Bacino Settentrionale:** Bosa, Cuglieri, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Scano di Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes.
 - **Bacino Centro Settentrionale:** Baratili San Pietro, Bonarcado, Cabras, Milis, Narbolia, Nurachi, Riola Sardo, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Seneghe.
 - **Bacino Centrale:** Bauladu, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Tramatzza, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.
 - **Bacino Nord Orientale:** Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Sorridile, Tadasuni, Ula Tirso.
 - **Bacino Orientale:** Allai, Assolo, Asuni, Genoni, Laconi, Mogorella, Nureci, Ruinas, Samugheo, Senis, Villa Sant'Antonio.
 - **Bacino Sud Occidentale:** Arborea, Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano, Terralba, Uras.
 - **Bacino Sud Orientale:** Albagiara, Ales, Baradili, Badessa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pau, Pompu, Simala, Sini, Siris, Usellus, Villaverde.

Art. 39 - MAPPA DEI BACINI



Art. 40 - AUTORIZZAZIONI CONCEDIBILI PER SUB BACINO

- 1- Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili su base provinciale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è dato dalla relazione $n=v/2.400^{47}$ in cui:
 - n = numero di Studi;
 - v = numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia⁴⁸;

Applicato ai singoli sub bacini
- 2- Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili in ogni sub bacino verrà determinato per difetto rispetto al numero risultante dal rapporto $n=v/2.400$.

⁴⁷ Art.1 D.M. 9 dicembre 1992

⁴⁸ Con riferimento agli ultimi dati ACI disponibili (al 31-12-2007)

**Art. 41 - BACINO SETTENTRIONALE**

Comune	Studi presenti	Parco veicolare ⁴⁹	Totale Autorizzazioni v/2.400 Massimo concedibili	Autorizzazioni vacanti
Bosa	2	4797		
Cuglieri		2040		
Flussio		295		
Magomadas		368		
Modolo		113		
Montresta		335		
Sagama		124		
Scano di Montiferro		1035		
Sennariolo		116		
Suni		775		
Tinnura		182		
Tresnuraghes		853		
Totale	2	11033	4	2

Art. 42 - BACINO CENTRO-SETTENTRIONALE

Comune	Studi presenti	Parco veicolare ⁵⁰	Totale Autorizzazioni v/2.400 Massimo concedibili	Autorizzazioni vacanti		
Baratili San Pietro		872				
Bonarcado		1102				
Cabras		6132				
Milis	1	1113				
Narbolia		1231				
Nurachi		1188				
Riola Sardo		1404				
San Vero Milis		1838				
Santu Lussurgiu		1969				
Seneghe		1160				
Totale	1	18009			7	6

⁴⁹ Aggiornato al 31-12-2007⁵⁰ Aggiornato al 31-12-2007

**Art. 43 - BACINO CENTRALE**

Comune	Studi presenti	Parco veicolare ⁵¹	Totale Autorizzazioni v/2.400 Massimo concedibili	Autorizzazioni vacanti
Bauladu		434		
Ollastra		735		
Oristano	7	27025		
Palmas Arborea		980		
Santa Giusta		4027		
Siamaggiore		904		
Siamanna		576		
Siapiccia		215		
Simaxis		1513		
Solarussa		1770		
Tramatza		670		
Villanova Truschedu		233		
Villaurbana		1143		
Zeddiani		886		
Zerfaliu		705		
Totale	7	41816	17	10

Art. 44 - BACINO NORD-ORIENTALE

Comune	Studi presenti	Parco veicolare ⁵²	Totale Autorizzazioni v/2.400 Massimo concedibili	Autorizzazioni vacanti
Abbasanta	2	2213		
Aidomaggiore		319		
Ardauli		653		
Bidoni'		106		
Boroneddu		123		
Busachi		888		
Fordongianus		653		
Ghilarza	1	3289		
Neoneli		504		
Norbello		821		
Nughedu		346		
Paulilatino		1674		
Sedilo		1633		
Soddi'		86		
Sorradile		277		
Tadasuni		114		
Ula Tirso		332		
Totale	3	14031	5	2

⁵¹ Aggiornato al 31-12-2007⁵² Aggiornato al 31-12-2007

**Art. 45 - BACINO ORIENTALE**

Comune	Studi presenti	Parco veicolare ⁵³	Totale Autorizzazioni v/2.400 Massimo concedibili	Autorizzazioni vacanti
Allai		247		
Assolo		268		
Asuni		279		
Genoni		467		
Laconi		1275		
Mogorella		277		
Nureci		199		
Ruinas		399		
Samugheo	1	2415		
Senis		282		
Villa Sant' Antonio		226		
Totale	1	6334	2	1

Art. 46 - BACINO SUD-OCCIDENTALE

Comune	Studi presenti	Parco veicolare ⁵⁴	Totale Autorizzazioni v/2.400 Massimo concedibili	Autorizzazioni vacanti
Arborea		3412		
Marrubiu		3388		
San Nicolo' d'Arcidano		1850		
Terralba	1	6869		
Uras		1809		
Totale	1	17328		

⁵³ Aggiornato al 31-12-2007⁵⁴ Aggiornato al 31-12-2007

**Art. 47 - BACINO SUD-ORIENTALE**

Comune	Studi presenti	Parco veicolare ⁵⁵	Totale Autorizzazioni v/2.400 Massimo concedibili	Autorizzazioni vacanti
Albagiara		159		
Ales		1065		
Baradili		64		
Baressa		551		
Curcuris		172		
Gonnoscodina		318		
Gonnosno'		651		
Gonnostramatza		598		
Masullas		753		
Mogoro	1	2984		
Morgongiori		569		
Pau		228		
Pompu		177		
Simala		266		
Sini		366		
Siris		154		
Usellus		537		
Villaverde		236		
Totale	1	9848	4	3

Art. 48 - AUTORIZZAZIONI VACANTI

- 1- Sulla base del Piano di Razionalizzazione risultano ulteriormente concedibili complessivamente 30 nuove autorizzazioni.

PARCO VEICOLARE ⁵⁶	118.399
STUDI PRESENTI	16
TOTALE AUTORIZZAZIONI CONCEDIBILI	46
AUTORIZZAZIONI VACANTI	30

- 2- Rispetto alla ripartizione territoriale per sub bacini provinciali, le nuove autorizzazioni potranno essere localizzate in:

Sub Bacino provinciale	Numero di Autorizzazioni ulteriormente concedibili
Settentrionale	2
Centro Settentrionale	6
Centrale	10
Nord Orientale	2
Orientale	1
Sud Occidentale	6
Sud Orientale	3
TOTALI	30

⁵⁵ Aggiornato al 31-12-2007

⁵⁶ Aggiornato al 31-12-2007